



CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA VI

Ufficio Contenzioso

AVVISO PUBBLICO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI.

Approvato con Determina DIR n.1265 del 10.12.2025

IL RESPONSABILE E.Q. DELL'AREA VI

In esecuzione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019 e della propria determinazione n. 43. del 22/02/2019 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco Comunale degli avvocati per il conferimento di incarichi legali";

RENDE NOTO

che - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione, pubblicità e proporzionalità, - è avviata la procedura per l'aggiornamento **per l'anno 2026**, dell'elenco comunale degli avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di **assistenza e di patrocinio** dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, per l'affidamento di **incarichi di patrocinio legale** da parte del Comune di Carlentini.

1) Oggetto degli incarichi

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Carlentini, in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente in sede stragiudiziale. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D. Lgs. 50 del 2016. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000 – Personale non dirigente;

La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che, contestualmente, nel provvedimento autorizzatorio individua il legale secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato con delibera consiliare n° 5 del 23/01/2019

Il mandato *ad litem* al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il Regolamento per il Conferimento degli incarichi Professionali agli avvocati Esterni, approvato con delibera consiliare n° 5 del 23/01/2019, costituisce allegato integrante e sostanziale del presente Avviso e si allega sotto la lettera "A".

2) Struttura dell'elenco

Verrà formato un unico elenco suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:** Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice Amministrativo: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato.
- **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:** Assistenza e patrocinio innanzi alle Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale Ordinario - Corte di Appello - Cassazione Civile –
- **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
- **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice di Pace- Tribunale Ordinario–Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- **Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:** Assistenza e patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali – Corte di Cassazione.

Ciascun legale non potrà iscriversi in più di due sezioni dell'Albo Comunale degli avvocati.

3) Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco di cui al precedente punto possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 5 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anni;
- indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con **massimale non inferiore ad € 500.000,00** (cinquecentomila/00)

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

4) Iscrizione nell'elenco annuale

Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei prescritti requisiti, può presentare istanza per l'iscrizione all'elenco, utilizzando l'allegato modello di domanda (**Allegato "C"**):

- L'istanza dovrà pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA PER INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER L'ANNO 2026".

NON è ammesso nessun altro metodo di recapito dell'istanza.

I professionisti interessati sono invitati a far pervenire la manifestazione di interesse con la modalità sopra indicata, inderogabilmente **entro e non oltre le ore 13:00, del 14.01.2026** . Farà fede la data e orario di accettazione della PEC da parte del sistema.

L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante Legale dello Studio Associato.

Nell'elenco annuale revisionato a seguito del presente avviso, verranno inseriti solo i professionisti o studi associati che hanno presentato istanza entro il termine riportato dal presente articolo, sempre che sia regolarmente verificata dall'Ufficio Contenzioso.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- f) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- g) copia del documento d'identità in corso di validità;
- h) numero di codice fiscale e numero di partita iva.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà contenere:

- 1) la dichiarazione espressa del Professionista di accettare ed osservare integralmente, in caso di conferimento dell'incarico, il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali a legali Esterni all'Ente approvato con delibera Consiliare n.5 del 23/01/2019;

- 2) la dichiarazione espressa del Professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, del compenso previsto dall'art. 8 dell'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi;

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione sopra indicati devono riferirsi a ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta di soccorso istruttorio.

Saranno escluse le domande trasmesse oltre il termine utile, non sottoscritte dal Professionista con firma digitale, non contenenti le dichiarazioni di cui al precedente **punto 4)** o contenenti anche una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali, prive di curriculum, presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento dell'anno il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e, comunque, al momento del conferimento dell'incarico.

Non è consentita l'iscrizione nell'Elenco annuale ai professionisti o studi associati che al momento dell'aggiornamento dello stesso elenco, abbiano promosso per conto terzi o per conto proprio, procedimenti contro il Comune di Carlentini;

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019, determina decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

5) Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Comunale

Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi sopra indicati a rotazione nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, allegato al presente avviso (**Allegato "D"**).

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Carlentini per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune stesso.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

6) Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;

- b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque, con riferimento agli importi di cui all'art. 8 dell'allegato Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare, per iscritto, costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

7) Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

8) Pubblicità

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente avviso sarà pubblicato all'albo on-line e sul portale Web dell'Ente. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.

L'elenco Comunale degli Avvocati ed il "registro degli incarichi conferiti" sono pubblici.

Gli incarichi di patrocinio legale, nonché l'avvio delle relative procedure, sono soggetti alla pubblicazione a cura del Servizio Contenzioso sul sito web istituzionale dell'Ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

9) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e non disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019 si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

10) Trattamento dei dati personali

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco comunale degli avvocati e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

11) Ufficio competente, Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti al presente avviso presso il Servizio Legale- Contenzioso, durante l'orario d'ufficio.

Carlentini, 10.12.2025

IL RESPONSABILE E.Q. AREA VI
Santi Di Stefano

ALLEGATO“C“

SU CARTA INTESTATA DEL DICHIARANTE

*Spett.le Comune di Carlentini, in
persona del Sindaco pro-tempore
Piazza A. Diaz - Carlentini*

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI
AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____, il _____,

c.f. _____, (nel caso di presentazione con studio associato i requisiti e la
documentazione devono riferirsi a ciascun componente)

Studio legale _____

con sede in _____,

Via/Piazza _____, n. _____

c.f. _____, p.i. _____

tel. _____, pec _____

Visto l'avviso pubblico del Comune di Carlentini, per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti
per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente;

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco per l'affidamento degli incarichi legali esterni (massimo n.2 sezioni):

SEZIONE _____

SEZIONE _____

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale prevista dall'art. 76 cui si incorre in caso di affermazioni mendaci;

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di dalla data del_____ con successive variazioni in data_____
- di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (ove in possesso) con decorrenza__
- di non avere impedimenti a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- di non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Di non avere in corso cause avverso il Comune di Carlentini e di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini o in conflitto con gli interessi del Comune di Carlentini per la durata del rapporto instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di Carlentini, approvato con deliberazione di C.C. N. 5 del 23/01/2019, ed in particolare di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, la decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55;
- di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà eventualmente conferito, le disposizioni di cui al DPR 62/2013, concernente l'approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Carlentini;
- di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n.165, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Carlentini - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto del Comune di Carlentini medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- di osservare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carlentini approvato con delibera di G.C. n.7 del 31/01/2019;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di consentire al trattamento degli stessi per usi previsti dalla normativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2013.

Data

Firma

ALLEGATO “D”

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CARLENTINI

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____, in Carlentini presso
il Comune, Via Cap. F. Morelli n.6;

TRA

Il Comune di Carlentini, in persona del Responsabile dell'Area VI, con sede in Carlentini via
F.Morelli n.6 Partita I.V.A. 00192920890, denominata “Amministrazione”;

E

l'Avv _____, nato/a il _____ a _____ con studio in
_____ codice fiscale _____, partita I.V.A. _____
di seguito denominato “Avvocato”; Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 CONFERIMENTO E OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione, in esecuzione della delibera di G. M. n. _____ del _____
conferisce all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di _____
Valore della causa: _____

Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra
col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi
consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la
conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è
tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel
vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa
implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi
immediati dell'Amministrazione.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato
ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del
Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta

liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato accetta il compenso stabilito per il presente incarico nella misura di € onnicomprensivi.

Tale importo è stato determinato sulla base del preventivo, fornito dall'Avvocato in osservanza di quanto stabilito nell'art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni all'Ente approvato con delibera Consiliare n° 5 del 23/01/2019 recante la specificazione del compenso richiesto per ogni "fase" del giudizio, come da parcella preventiva indicante le voci di tariffa professionale applicate.

Il suddetto compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Esso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria, in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali/et similia.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

1. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove

necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.

2. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

3. Su richiesta del professionista l'Ente corrisponderà un anticipo, a valere sulle voci di "spese processuali", in misura non superiore al 20% dell'importo presunto indicato in parcella.

4. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

5. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto all'Amministrazione che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice polizza n. _____ del _____, con un massimale di € (euro _____).

L'Avvocato è altresì obbligato a:

- richiedere l'unificazione di giudizi aventi la/o stessa/o causa e/o oggetto;

- fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, l'Avvocato dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;

- rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- consegnare all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente

la causa affidatogli;

Art. 6 INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 53, COMMA 16 TER, D. LGS. 30.03.2001, n. 165.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 30-03-2001, n. 165, il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Carlentini, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, o che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Professionista stesso per conto del Comune di Carlentini negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARLENTINI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carlentini, adottato con deliberazione di G.M. n. 5 del 04/02/2014, modificato ed integrato con deliberazione di G.M. n.85 del 03/10/2016 il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non raccogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 9 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, consegnato in copia

all'Avvocato, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in Carlentini,

Il Responsabile dell'Area VI

L'Avvocato _____

Comune di CARLENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 05 del 23/01/2019

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 – Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

Articolo 3 - Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati e iscrizione nello stesso

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

Articolo 5 – Cancellazione dall'Elenco comunale

Articolo 6 – Conferimento diretto degli incarichi

Articolo 7 - Condizioni

Articolo 8 – Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Articolo 9 - Transazione delle controversie

Articolo 10 - Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto

Articolo 11 - Registro degli incarichi

Articolo 12 - Pubblicità e trattamenti dei dati

Articolo 13 - Norme di rinvio

Articolo 14 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune di Carlentini nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici", per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni dettate dal Codice medesimo.

Art. 2

Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

1. L'Ufficio Contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Carlentini.
2. Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e/o problematiche di natura giuridica il Responsabile del Settore interessato deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Contenzioso. All'esito di una valutazione congiunta della controversia, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, il Responsabile del Settore interessato dovrà consegnare all'Ufficio Contenzioso tutti gli atti e i documenti utili per l'espletamento dell'incarico, accompagnati da una specifica e dettagliata relazione.
3. La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che contestualmente nel provvedimento autorizzatorio individua il legale secondo le modalità del presente regolamento.
4. L'affidamento d'incarico in caso di procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta l'automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell'atto deliberativo.
5. Il mandato *AD LITEM* al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
6. Sono fatti salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Responsabile sopra citato.
7. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio Contenzioso, ogni richiesta utile per l'istruttoria della pratica e la conseguente trasmissione della documentazione occorrente al legale incaricato. Gli stessi Uffici sono

altresì tenuti a fornire al Settore Contenzioso tutte le informazioni e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile in loro possesso.

Art. 3

Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello stesso

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco di professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili.

2. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania. L'elenco, così formato, avrà valore per l'intero anno di riferimento.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

3. I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

4. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità e con atto motivato.

5. L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato; l'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti richiesti nel successivo art.5;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) l'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità;
- i) numero di codice fiscale e numero di partita iva.

6. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

7. Il Servizio contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, disponendo l'ammissione o il suo diniego all'iscrizione.

8. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

9. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che tutelano posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Ente né a professionisti che non abbiano in precedenza assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

10. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso curerà la trasmissione al professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 3 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 5 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anni;
- indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

3. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.

4. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5

Cancellazione dall'Elenco comunale

Verrà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferitogli;
- c) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
- d) si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- e) abbiano intentato, durante il corso dell'incarico loro affidato dal Comune, cause contro l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Conferimento diretto degli incarichi

1. E' facoltà dell'Ente conferire incarichi ad Avvocati esterni capaci di assicurare un grado di affidabilità e di professionalità particolarmente elevato, anche non iscritti nell'Elenco di cui all'art 3 del presente regolamento, per la rappresentanza e difesa di diritti ed interessi da tutelarsi dinanzi le giurisdizioni superiori e/o per questioni di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

2. Si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

Art. 7

Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale, che viene determinato in base ai valori tariffari medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come disposte nel successivo articolo;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
- d) l'obbligo del professionista di richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto;
- e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico e delle disposizioni dettate dalla nuova Legge nazionale forense;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

2. Il professionista incaricato è tenuto a:

- partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la Casa comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

- non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Carlentini onde evitare l'insorgenza di una situazione di incompatibilità in base a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Art. 8

Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, decurtati del 50%, oltre al rimborso per le spese sostenute debitamente documentate (ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito), alle spese generali fissate nella misura del 15% sui compensi alla Cassa Avvocati e all'I.v.a di legge se dovuta e con automatico adeguamento a eventuali novità normative;
2. In nessun caso il compenso per il professionista potrà superare i complessivi 20.000,00 (ventimila/00) euro annui. Al momento dell'affidamento dell'incarico al professionista verrà corrisposto un acconto pari al valore medio delle prime due fasi di cui al D.M. 55/2014 (studio e introduttiva) oltre alle spese vive di avvio procedura(C.U e marche da bollo); l'acconto del compenso per le prime due fasi (studi ed introduttiva) non subirà riduzione iniziale(50%) per le cause di importo fino ad €. 52.000,00.
3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.
4. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti nella esecuzione del mandato ricevuto, salvo i casi di accertato legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.
7. Il Responsabile del Settore Contenzioso provvederà a formalizzare l'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, provvederà alla liquidazione delle somme, previa presentazione della relativa fattura e previa verifica della congruità delle somme richieste rispetto ai parametri indicati dal presente Regolamento sulla scorta di quanto previsto dal D.M. N. 55/2014.
8. In caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, l'importo anticipato sarà oggetto di compensazione.
9. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
10. Con riferimento alle parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Contenzioso potrà procedere alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità degli importi indicati, restando nella discrezionalità del medesimo la possibilità di richiedere un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza.

11. Rimane in ogni caso salva la possibilità di richiedere il parere di congruità di cui al comma precedente per le fatture presentate dai legali anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.

12. Gli incarichi non comportano per il Comune di Carlentini vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato, dato che l'inserimento dei legali nell'Elenco non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente.

Art. 9

Transazione delle controversie

1. Qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente e al fine di evitare spese inutili ed onerose, il Comune di Carlentini ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.

2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio Contenzioso se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio Contenzioso e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Comunale per la sua approvazione.

3. L'atto transattivo, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 10

Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti, i ritardi non giustificati e i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, della Legge nazionale forense e del Codice deontologico forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale conferito possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico medesimo. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.

2. Alla revoca provvede il Responsabile del Settore Contenzioso su parere conforme del Responsabile del Settore competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il professionista revocato avrà diritto a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta sino al momento della revoca.

Art. 11

Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire la massima trasparenza l'Ufficio Contenzioso dovrà predisporre un Registro nel quale, per ciascun incarico, dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.

2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro di cui al comma precedente.

L'Ufficio Contenzioso avrà cura di comunicare preventivamente l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza ai professionisti esterni agli Organi di controllo e di indirizzo del Comune.

Art. 12

Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1987, nei giudizi in materia di circolazione stradale, in materia del Lavoro, in materia tributaria, in materia di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia nella giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di Carlentini può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l'incarico di patrocinio ad un Legale esterno, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Coordinatore di settore competente per materia il quale dovrà predisporre gli atti necessari di difesa e comparizione in giudizio.

Art. 13

Pubblicità e trattamenti dei dati

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web del Comune di Carlentini.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, il Comune di Carlentini, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale Web dell'Ente stesso. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Contenzioso, sul sito istituzionale "Sez. Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel Codice di Deontologia Forense.

Art. 15

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.